

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE  
DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI TORRETTA VECCHIA DENOMINATA MANSIO TURRITA**

L'anno 2021

**TRA**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno** (di seguito denominata "*Soprintendenza*"), C.F. 93035710503 con sede a Pisa, Lungarno Pacinotti 46, rappresentata dall'arch. Esmeralda Valente, che nel presente atto interviene non in proprio ma nella qualità di Soprintendente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato

e

il **Comune di Collesalveti**, (di seguito denominato "*Comune*"), rappresentato da Adelio Antolini, che nel presente atto interviene non in proprio ma nella qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato

**PREMESSO CHE**

- Le strutture del sito archeologico di Torretta Vecchia denominato "*Mansio Turrita*", in località Torretta Vecchia lungo la via Emilia sono di proprietà statale;
- il Comune è proprietario del terreno, identificato al NCT al Foglio 80 P.lle 339,341 e 342, su cui insiste il sito archeologico di Torretta Vecchia denominato "*Mansio Turrita*", in località Torretta Vecchia lungo la via Emilia;
- la normativa vigente consente una molteplicità di forme di collaborazione e, in particolare, ai sensi dell'art. 112, c. 4 del D.lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è possibile concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche in ambiti subregionali, per assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni culturali ivi presenti;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Ministero) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sottoscritto in data 24/07/2014 ha individuato, fra gli obiettivi prioritari, il coordinamento e l'integrazione fra le strutture statali e civiche;
- precedenti accordi e intese fra la Soprintendenza e il Comune hanno consentito di svolgere la manutenzione del sito e attività di valorizzazione;

**CONSIDERATO CHE**

- l'Area archeologica di Torretta Vecchia non è mai stata, prima dell'accordo stipulato nel triennio precedente, aperta regolarmente ad eccezione di poche iniziative concordate con questa Soprintendenza;
- la stipula di un Accordo di collaborazione fra Soprintendenza e Comune nel triennio precedente ha permesso di attivare sinergie e ha consentito di garantire e migliorare la fruizione del patrimonio archeologico da parte del pubblico;

**VISTA**

- la nota della Soprintendenza Archeologia della Toscana prot. n. 16831 del 31/10/2013 acquisita al prot. del Comune di Collesalveti al n. 15004 del 31/10/2013, con la quale si conveniva sulla necessità di una

collaborazione tra Soprintendenza e Comune di Collesalveti per la manutenzione e gestione dell'area archeologica di Torretta Vecchia;

- visto l'art. 41 del DCPM n. 171 del 29 agosto 2014, e la Circolare n. 43 del 26/11/14 del Segretariato generale, ed i motivi di urgenza ed indifferibilità di stipulare l'accordo per provvedere alla manutenzione e alla gestione del sito di Torretta Vecchia;
- visto l'accordo triennale di collaborazione per la gestione e la valorizzazione dell'area archeologica di Torretta Vecchia denominata *Mansio Turrata*, stipulato tra Comune e Soprintendenza in data 28 novembre 2017;
- vista la richiesta di rinnovo dell'accordo da parte del Comune di Collesalveti del 7 dicembre 2020;
- vista la delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ ad oggetto "\_\_\_\_\_", con cui è stato approvato lo schema del presente Accordo;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'**

1. Obiettivo del presente Accordo è potenziare la fruizione pubblica dell'area archeologica di Torretta Vecchia collaborando alla gestione e all'apertura delle aree al pubblico.

### **ART. 2 – DURATA**

1. Il presente Accordo ha la durata di 3 anni che decorrono dalla data di stipula.
2. Le Parti si rendono disponibili a un successivo rinnovo del presente Accordo in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
3. E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo, pertanto ogni eventuale proposta di rinnovo del presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta.

### **ART. 3 - BENI OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Il Presente Accordo ha per oggetto le strutture della "*Mansio Turrata*" meglio identificate nella planimetria allegata sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto, comprese le strutture di copertura che la Soprintendenza concede in uso gratuito ma con manutenzione ordinaria a carico del Comune.

### **ART. 4 – PRINCIPI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Le Parti si obbligano ad attuare l'Accordo secondo il principio di leale collaborazione e a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la buona esecuzione dell'Accordo medesimo; restano fermi gli obblighi di legge, con particolare riferimento alle competenze del Ministero (Soprintendenza) inerenti all'esercizio della tutela.
- 2.

### **ART. 5 – MODALITA' DI FRUIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE**

1. Il Comune provvederà alla gestione dell'area archeologica di Torretta Vecchia, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, in via diretta o anche avvalendosi di soggetti esterni identificati in osservanza del dettato della L. 110/2014 e del DM. 244/2019, coordinati da personale di ruolo dell'Amministrazione comunale, fermo restando il rispetto degli impegni assunti con il presente Accordo e assumendosene i relativi oneri economici.
2. In particolare, il Comune si impegna ad assicurare:
  - a) il servizio di apertura al pubblico dell'area archeologica almeno in occasione degli eventi di promozione culturale proposti dal Ministero della Cultura (quali a titolo esemplificativo: *Settimana*

della Cultura), dalla Regione Toscana (quali a titolo esemplificativo: *Amico Museo, Le Notti dell'Archeologia*), o di altre iniziative culturali di respiro nazionale e internazionale (quali a titolo esemplificativo: la *Giornata Internazionale dei Musei*, le *Giornate Europee del Patrimonio*, la *Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo*) e qualora venga richiesto dalle Istituzioni scolastiche;

- b) il libero ingresso all'area archeologica, assecondando le esigenze dettate dalla tipologia e dalle richieste dell'utenza;
  - c) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni, sia rispetto alle esigenze di conservazione, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione, in particolare:
    - accesso all'area archeologica;
    - recinzione dell'area archeologica;
    - aree a verde all'interno della recinzione;
    - servizio igienico;
  - d) la sicurezza all'interno dell'area archeologica; la Soprintendenza è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o incidenti di qualsiasi natura provocati o collegati alle attività connesse all'espletamento del servizio;
3. Nell'espletamento delle attività di gestione, il Comune garantisce l'utilizzo di personale in possesso di idonee qualifiche.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI CONSERVATIVE DI MANUTENZIONE**

1. Il Comune si obbliga:
- a) ad assicurare la custodia e la sorveglianza del patrimonio culturale presente all'interno dell'area archeologica oggetto del presente Accordo;
  - b) a garantire la conservazione del patrimonio culturale presente all'interno dell'area archeologica oggetto del presente Accordo svolgendo una coerente, coordinata e programmata attività di monitoraggio sotto il coordinamento della Soprintendenza, senza nessun onere economico a carico del Ministero e nel rispetto della legislazione vigente;
  - c) a eseguire la pulizia e la manutenzione del verde relativo alle aree di scavo (come meglio individuate nella piantina allegata al presente atto sotto la lettera B), la manutenzione ordinaria della copertura, straordinaria ed ordinaria della recinzione, dell'area a parcheggio e dei servizi igienici; a segnalare tempestivamente agli organi preposti le necessarie attività di manutenzione straordinaria e di restauro dei beni ed ogni altro problema legato alla conservazione del patrimonio culturale;
  - d) di concerto con la Soprintendenza si cura di cercare di reperire fondi straordinari per la manutenzione, conservazione e valorizzazione del sito tramite richieste ad Enti terzi e partecipazione alla redazione di progetti.
2. Sono di competenza della Soprintendenza:
- a) La sorveglianza della manutenzione del verde delle aree di scavo (come meglio individuate nella piantina allegata al presente atto sotto la lettera B);
  - b) la manutenzione straordinaria della struttura di copertura di sua proprietà.
- Dette operazioni rimangono però subordinate alla disponibilità economica in base a trasferimenti delle somme adeguate da parte del Superiore Ministero.

#### **ART. 7 – ULTERIORI ONERI**

- 1. Per le attività di promozione e valorizzazione del complesso e dei suoi contenuti attraverso iniziative non aventi scopo di lucro, il Comune è autorizzato all'utilizzo delle immagini connesse senza gli oneri di cui all'art. 108 del Codice; questa autorizzazione non può essere ceduta a terzi, salvo a soggetti preposti alla promozione turistico culturale su incarico del Comune, senza scopo di lucro.
- 2. Per le attività a scopo di lucro (quali vendita di cartoline, gadget, pubblicazioni, riprese TV e simili), invece il Comune dovrà chiedere la prevista autorizzazione all'uso delle immagini e versare gli oneri di cui all'art. 108 del Codice con le modalità che saranno di volta in volta specificate dalla Soprintendenza.
- 3. Le Parti inoltre procederanno a determinare consensualmente la distribuzione degli oneri economici concernenti iniziative, progetti ed attività non rientranti nel contenuto delle obbligazioni assunte da ciascuna con il presente Accordo.

**ART. 8 – PREROGATIVE DELLA SOPRINTENDENZA**

1. La Soprintendenza, in conformità alla legislazione vigente:
  - a) autorizza opere e lavori all'interno delle aree archeologiche;
  - b) autorizza, formula e realizza anche autonomamente programmi e progetti, nonché stipula accordi e convenzioni e rilascia concessioni per studi, ricerche, scavi e restauri archeologici anche all'interno dell'area archeologica, dandone avviso con congruo anticipo e, ove necessario, concordandone le modalità di svolgimento in relazione alle attività di valorizzazione e fruizione;
  - c) esercita attività di vigilanza e procede a visite ispettive e sopralluoghi, al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e di verificare la corretta applicazione dell'Accordo;
  - d) adotta le misure indispensabili per la salvaguardia dei beni in caso di inerzia del Comune.

**ART. 9 – REVISIONE DELL'ACCORDO IN CORSO DI RAPPORTO**

1. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, quali ad esempio quelle connesse all'eventuale riforma del MiC e delle competenze degli uffici centrali e periferici dello stesso, ciascuna delle Parti potrà proporre l'avvio di una procedura di revisione.
2. Ciascuna delle Parti è tenuta ad esaminare la proposta di revisione e a motivare specificamente le proprie determinazioni al riguardo.
3. Il mancato assenso da parte di una delle due parti alle proposte di revisione presentate costituirà causa di recesso anticipato del presente Accordo.

**ART. 10 – RECESSO**

1. Le Parti possono recedere dal presente Accordo in caso di mancato rispetto degli impegni reciprocamente assunti. Ai fini dell'esercizio del potere di recesso: ogni parte, esplicitandone la motivazione, provvederà a darne comunicazione scritta alle altre Parti interessate; il mancato rispetto degli impegni dovrà essere accertato dalle Parti in contraddittorio; le Parti hanno facoltà di presentare documenti e memorie in merito a quanto contestato.
2. Il Ministero potrà recedere insindacabilmente dal presente Accordo qualora riscontrasse grave e persistente inerzia da parte del Comune, in particolare in ordine all'onere di manutenzione dei resti o grave inadempimento in relazione all'esecuzione di opere e/o lavori non autorizzati o qualora si riscontrassero gravi problemi per la conservazione dei resti a seguito dell'apertura al pubblico delle aree archeologiche o anche nel caso in cui si riscontrasse il mancato rispetto della garanzia della pubblica fruizione.
3. Tale inadempimento dovrà essere accertato dalla Soprintendenza e dovrà esserne data comunicazione scritta al Comune, che dovrà essere contestualmente diffidato a provvedere entro tempi congrui alla natura di quanto richiesto, entro un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine l'Accordo si riterrà decaduto ipso facto.

**ART. 11 - COMUNICAZIONE PUBBLICA**

1. Le attività realizzate sulla base del presente Accordo dovranno essere comunicate e diffuse facendo esplicito riferimento all'Accordo stesso.

**ART. 12 - FIRMA DIGITALE**

1. Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi del comma 2bis dell'articolo 15 della Legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**MINISTERO DELLA CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Arch. Esmeralda Valente

**COMUNE DI COLLESALVETTI**

Il Sindaco Adelio Antolini